

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza,

TRA

D.V.M., rappresentato e difeso dall'avv. A.C., procuratore
domiciliatario; - attore -

CONTRO

U. Assicurazioni , rappresentata e difesa dall'avv. C.V., procuratore
domiciliatario; - convenuta -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato D.V.M., conveniva in giudizio la U. Assicurazioni al fine di co
Con comparsa depositata in data 24.6.2013 si costituiva in giudizio la Compagnia evocata, eccependo
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 19.12.2014 il
Tuttavia il 20.9.2016, preso atto dell'impossibilità di procedere all'espletamento dell'indagine disposta,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ribadita l'ordinanza del 19.12.2014 reiettiva delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta, ritenendo che sotto il primo profilo, non ignora il Tribunale il recente arresto della giurisprudenza della Suprema Corte. Nel caso di specie, la produzione documentale effettuata nell'interesse dell'attore entro i termini di cui all'art. 1607 c.p.c. è stata ritenuta insufficiente. **Merita invece accoglimento la pretesa relativa alla rifusione delle spese sostenute per l'avvio della procedura di mediazione.** Premesso che la qualificazione della domanda in proposito formulata compete ex art. 113 c.p.c. all'ordinanza, per tali ragioni stima il Tribunale congruo liquidare al D.V. ex art. 3 D.M. 140/2012 la somma di € 300,00. Atteso il parziale accoglimento della domanda e le ragioni reali della controversia, valuta il Tribunale che ri-

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.V.M.:

- 1.
- 2.
- 3.

Lecce, 05/11/2016

IL GIUDICE

Dr.ssa katia Pinto